Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 19 novembre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 Semestrale L. 900 Trimestrale L. 500 Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 Semestrale L. 500 Trimestrale L. 300 Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 Semestrale L. 1.500 Un fascicolo Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 ottobre 1946, n. 301.
Disciplina della lavorazione e della messa in opera di materie prime e manufatti ceduti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano . . . . Pag. 2830

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 302.
Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Barbara, in frazione Ragalna del comune di Paternò (Catania) Pag. 2830

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.
Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per assegni familiari, del valore convenzionale mensile delle prestazioni in natura nei confronti del personale addetto agli alberghi, pensioni, ristoranti, ecc., nella provincia di Parma Pag. 2831

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.
Proroga del termine per la ultimazione dei lavori della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario per i trasporti di persone Pag. 2831

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.
Semplificazione delle estrazioni dei premi sui buoni del Tesoro poliennali . . . . . Pag. 2831

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.
Determinazione della data del primo sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950 Pag. 2832

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.
Norme regolamentari per l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 % . . . . Pag. 2832

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Esito del ricorso presentato da Verticchio Giulio avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946 Pag. 2836

Ministero della marina mercantile:
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto Pag. 2836
Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Bordighera Pag. 2836

Ministero dell'interno:
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 2836
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946 . . . Pag. 2836
Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946. Pag. 2836

CONCORSI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Diario delle prove scritte dell'esame di concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° gruppo C) . . . Pag. 2836

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 263 DEL 19 NOVEMBRE 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** 46ª e 47ª estrazione di obbligazioni 5 % create per i lavori di risanamento della città di Napoli.
(3806)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 ottobre 1946, n. 301.

Disciplina della lavorazione e della messa in opera di materie prime e manufatti ceduti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 aprile 1946, n. 307;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 marzo 1945, n. 79;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 21;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Ai fini della esecuzione dei programmi di assistenza e di riabilitazione concordati fra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A. (United Nations Relief and Rehabilitation Administration) il Ministro per l'industria ed il commercio è autorizzato a stabilire, con propri decreti, l'obbligo per le industrie italiane di provvedere alla lavorazione e alla messa in opera delle materie prime e dei manufatti forniti dall'U.N.R.R.A. al Governo italiano, a disciplinare le caratteristiche delle suddette lavorazioni e messa in opera, ed a determinare i compensi spettanti alle industrie per tali prestazioni.

Il Ministro per l'industria ed il commercio provvederà ai sensi del precedente comma, di intesa con i Comitati eventualmente costituiti ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 236, e sentite le competenti Associazioni fra industriali, rappresentative degli interessi di categoria, ove esistano.

Art. 2.

Le controversie relative all'imposizione dell'obbligo della lavorazione o della messa in opera, alla esecuzione di tale obbligo, ed alla determinazione dei compensi, sono risolte da Commissioni arbitrali nominate dal Ministro per l'industria e il commercio, e costituite da un magistrato dell'ordine giudiziario od amministrativo, ovvero da un avvocato dello Stato, da un rappresentante dell'Amministrazione dell'industria e da uno della categoria interessata.

Le Commissioni arbitrali decidono secondo equità.

Art. 3.

Quando uno stabilimento industriale dichiari di non poter adempiere o non adempia agli obblighi di lavorazione e di messa in opera assegnatigli dal Ministero dell'industria e del commercio a norma dell'art. 1, ovvero non consegni il lavoro o l'opera commessagli nel termine stabilito, o consegni manufatti od opere non conformi ai tipi stabiliti dai piani ministeriali, i lavori e le opere non consegnati o rifiutati saranno assegnati ad altro stabilimento, ovvero il prodotto finito o l'opera eseguita verranno acquistati altrove al prezzo corrente e la differenza di prezzo fra quello stabilito dal Ministro e quello pagato per l'esecuzione in danno, sarà addebitato allo stabilimento inadempiente.

La determinazione del prezzo corrente sarà fatta sentito il Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 4.

La differenza di prezzo addebitata, qualora non venga spontaneamente soddisfatta su intimazione del Ministro per l'industria e commercio, verrà riscossa con la procedura e i privilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. A tal fine l'ammontare del debito accertato dal Ministero dell'industria e commercio sarà comunicato all'Intendenza di finanza del luogo in cui ha sede lo stabilimento per la iscrizione a ruolo.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 1946

DE NICOLA

DE SPERI — MORANDI — GULLO — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1946
Atti del Governo, registro n. 2, *foglio n.* 144. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946, n. 302.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di Santa Barbara, in frazione Ragalna del comune di Paternò (Catania).

N. 302. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di Santa Barbara in frazione Ragalna del comune di Paternò (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *novembre* 1946

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1946.

Determinazione, ai fini del versamento dei contributi per assegni familiari, del valore convenzionale mensile delle prestazioni in natura nei confronti del personale addetto agli alberghi, pensioni, ristoranti, ecc., nella provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le Associazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura a favore del personale addetto agli alberghi, ristoranti, pensioni, ecc., per la provincia di Parma, è determinato come segue:

valore convenzionale mensile del vitto e dell'alloggio per il personale appartenente sia alla categoria impiegatizia che a quella operaia: L. 1800;

valore convenzionale mensile del solo vitto per il personale appartenente sia alla categoria impiegatizia che a quella operaia: L. 1500.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione ed ha effetto dal 1° dicembre 1945.

Roma, addì 15 giugno 1946

p. *Il Ministro*: CASSIANI

(3660)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1946.

Proroga del termine per la ultimazione dei lavori della Commissione interministeriale per la riforma del sistema tariffario per i trasporti di persone.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il proprio decreto, n. 1019, del 30 novembre 1945, con il quale veniva nominata una Commissione per la riforma del sistema tariffario in vigore per i trasporti di persone e di cose sulle ferrovie dello Stato;

Ritenuta la necessità di differire il termine dei lavori della suddetta Commissione e di sostituire alcuni dei suoi componenti che hanno cessato dall'incarico,

Vista la relazione del Servizio commerciale e del traffico;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il termine previsto dall'art. 1, secondo comma del proprio decreto 30 novembre 1945, n. 1019, è prorogato di un anno.

Art. 2.

L'on. avv. Antonio Priolo, già presidente della Commissione nella sua qualità di Sottosegretario di Stato per i trasporti, viene sostituito dal Sottosegretario di Stato pro-tempore del Ministero stesso.

Art. 3.

Il signor Francesco Landi del Servizio movimento delle ferrovie dello Stato, collocato in quiescenza per raggiunti limiti massimi di età e di servizio, viene sostituito dall'ispettore principale signor Guido Ceccotti del Servizio medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1946

Il Ministro: FERRARI

(3653)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.

Semplificazione delle estrazioni dei premi sui buoni del Tesoro poliennali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto Ministeriale 25 settembre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 26 settembre 1931, contenente norme per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1940;

Veduta la legge 4 febbraio 1940, n. 20; nonchè i regi decreti-legge 23 gennaio 1941, n. 6; 26 agosto 1941, n. 912; 26 marzo 1942, n. 226; 1° settembre 1942, n. 972 · 26 maggio 1943, n. 398; 27 giugno 1943, n. 559; i decreti legislativi luogotenenziali 12 marzo 1945, n. 70 e 28 giugno 1945, n. 363, coi quali furono autorizzate, rispettivamente, le emissioni dei buoni del Tesoro novennali 5 % con scadenza 15 febbraio 1949, 15 febbraio 1950, 15 settembre 1950, 15 aprile 1951; 4 %, con scadenza 15 settembre 1951; quinquennali 5 %, con scadenza 15 giugno 1948; novennali 5 %, con scadenza 15 settembre 1951, per conversione di quelli 4 %, di pari scadenza; e quinquennali 5 %, con scadenza 1° aprile 1950;

Veduti i decreti Ministeriali 6 febbraio 1940, 31 gennaio 1941, 17 settembre 1941, 10 aprile 1942, 19 settembre 1942, 25 giugno 1943, 23 luglio 1943, 29 maggio 1945 e 20 dicembre 1945, mediante i quali, in virtù della facoltà regolamentare delegata coi provvedimenti di emissione sopramenzionati, si dettano norme per la loro attuazione, richiamando, nei riguardi delle modalità per il sorteggio dei premi, l'applicazione del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, citato;

Ritenuta l'opportunità di semplificare le operazioni di estrazione per l'attribuzione dei premi, effettuando un solo sorteggio, da valere per tutte le serie di buoni della medesima emissione;

Decreta:

Articolo unico.

A parziale modificazione di quanto disposto col secondo comma dell'art. 1 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, per il conferimento dei premi, cui concorrono i buoni del Tesoro poliennali in circolazione, verrà eseguito, alle epoche fissate, un unico sorteggio, da valere nei riguardi di tutte le serie della stessa emissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 284. — COLIZZA

(3780)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1946.

Determinazione della data del primo sorteggio dei premi sui buoni del Tesoro quinquennali 5 % - 1950.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, col quale fu autorizzata la creazione e la emissione di buoni del Tesoro quinquennali a premi, di scadenza 1° aprile 1950, fruttanti l'interesse annuo del 5 %;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 giugno 1945, n. 363, concernente la estensione al nord Italia della sottoscrizione ai predetti buoni;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73, del 19 giugno successivo, contenente le norme di attuazione del provvedimento di creazione del prestito, e col quale venne, tra l'altro, stabilito che la prima estrazione dei premi dovesse aver luogo il 1° marzo 1946, e nei giorni seguenti;

Visto il decreto Ministeriale 12 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 stesso mese, col quale fu disposto il rinvio della prima estrazione sui buoni anzidetti, ad epoca da determinarsi con successivo decreto;

Ritenuto che la consegna dei buoni definitivi può considerarsi ultimata, in quanto la maggior parte delle ricevute provvisorie è stata materialmente cambiata coi titoli definitivi, mentre per le rimanenti ricevute, ancora in circolazione, è stato provveduto all'assegnazione numerica dei buoni corrispondenti;

Decreta:

Articolo unico.

La prima estrazione dei premi, attribuiti ai buoni del Tesoro quinquennali 5 %, di scadenza 1° aprile 1950, in forza dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1945, n. 70, che avrebbe dovuto aver luogo il 1° marzo 1946 e rinviata, a data da determinarsi, col decreto Ministeriale 12 febbraio 1946, avrà inizio alle ore 9 del 2 dicembre 1946, presso la Direzione generale del debito pubblico.

Per siffatto sorteggio potrà essere omessa la pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 25 settembre 1931.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1946

Il Ministro: BERTONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1946
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 285 — GRIMALDI

(3781)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1946.

Norme regolamentari per l'attuazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262, concernente l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 262 del 26 ottobre 1946, col quale è stata autorizzata l'emissione del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %;

D'intesa coi Ministri per le finanze e per le poste e telecomunicazioni;

Decreta:

TITOLO I.

Emissione del Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 % - e titoli provvisori da consegnarsi ai sottoscrittori.

Art. 1.

La sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 26 ottobre 1946, n. 262, è aperta dal venti novembre fino al dieci dicembre 1946.

Art. 2.

E' consentito versare, in sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 %, i buoni del Tesoro poliennali su cui risultino attribuiti premi, purchè l'importo dei buoni e quello dei premi siano utilizzati nella sottoscrizione al nuovo prestito.

Esclusivamente a tal fine, i premi di qualsiasi importo, assegnati ai buoni del Tesoro quinquennali 5 % di scadenza 1° aprile 1950, ed i premi da L. 500.000 e 1.000.000 per gli altri buoni poliennali al portatore in circolazione, nonchè quelli sui buoni nominativi di qualsiasi emissione e comunque intestati, girati o vincolati, saranno pagati direttamente dalle Sezioni di tesoreria provinciale, in base ad ordinativi emessi dagli Uffici provinciali del tesoro, con l'osservanza delle forme ordinarie.

I buoni anzidetti, all'atto del versamento in sottoscrizione, saranno accompagnati da apposita domanda, in cui, oltre la indicazione dei buoni stessi, dovrà precisarsi l'importo dei premi e l'estrazione in cui furono attribuiti, nonchè richiedersi esplicitamente l'investimento del loro ammontare in titoli del nuovo prestito.

Le Sezioni di tesoreria provinciale rilasceranno apposita ricevuta, da valere per il successivo ritiro dei nuovi titoli.

Art. 3.

E' consentito altresì versare in sottoscrizione al nuovo prestito le ricevute rilasciate dalle Sezioni di tesoreria provinciale per operazioni di conversione o di sottoscrizione di buoni del Tesoro poliennali, qualora non si possa far luogo, pel momento, alla consegna dei buoni definitivi, relativi alle anzidette operazioni.

Parimenti, saranno accettate in sottoscrizione le ricevute rilasciate in corrispondenza di buoni scaduti e non ancora rimborsati, nonchè le ricevute di deposito di buoni del Tesoro poliennali, presentati per il paga-

mento di premi, purchè, in quest'ultimo caso, oltre l'importo dei buoni, sia versato in sottoscrizione al nuovo prestito anche l'ammontare dei premi.

Il versamento delle cennate ricevute dovrà essere effettuato presso la Sezione di tesoreria provinciale, che ebbe ad emetterle, accompagnando, con apposita domanda, contenente gli elementi prescritti nel precedente art. 2, le ricevute relative a buoni presentati per il pagamento di premi.

Le Sezioni di tesoreria provinciale rilasceranno altre ricevute, da valere per il ritiro dei titoli del nuovo prestito.

Art. 4.

Potranno anche essere versati in sottoscrizione al nuovo prestito i buoni del Tesoro, ordinari e poliennali, ammessi alla ricostituzione, in dipendenza del decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170, nonchè i capitali da rimborsarsi a norma del provvedimento medesimo.

Gli enti interessati, in proprio o per conto di terzi, che intendano avvalersi della suddetta facoltà, dovranno far pervenire, entro il periodo di apertura della sottoscrizione al nuovo prestito, apposita domanda al l'Amministrazione emittente e, per conoscenza, alla Direzione generale del debito pubblico ed all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

La domanda medesima dovrà contenere la precisa indicazione dei titoli da ricostituire o da rimborsare, giusta il disposto del secondo comma dell'art. 13 del mentovato decreto, nonchè, per i buoni del Tesoro poliennali vincenti premi, la formale richiesta di pagamento dei premi stessi, col reimpiego del loro ammontare in titoli del nuovo prestito, precisando gli altri elementi, in conformità di quanto prescritto nel precedente art. 2.

I premi per i quali non sia stata fatta esatta ed esplicita domanda di pagamento, s'intenderanno rinunciati, ai sensi dell'art. 10 del provvedimento di emissione del nuovo prestito.

La validità della chiesta sottoscrizione resta subordinata al riconoscimento del diritto alla ricostituzione dei titoli od al rimborso di essi.

La valutazione dei buoni da rilasciarsi in luogo di quelli distrutti, e dei quali sia stato domandato il versamento in sottoscrizione al Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 %, sarà eseguita a mente dell'articolo 5 del provvedimento di emissione del detto prestito.

Nei riguardi dei titoli del nuovo prestito, da assegnarsi in applicazione del presente articolo, varranno, ad ogni effetto, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 agosto 1946, n. 170.

Art. 5.

I titoli provvisori del nuovo prestito sono stampati, su carta filigranata bianca, in colore differente per ciascuno dei tagli di L. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 e 100.000, in cui sono ripartiti. Essi, già predisposti per un consolidato 5 %, recheranno una sovrastampigliatura con l'indicazione «Redimibile 3.50 % con esenzione tributaria».

Detti titoli provvisori sono considerati equivalenti a quelli definitivi e, come tali, sono negoziabili sino alla loro sostituzione con i titoli definitivi.

Fino a quando non sarà effettuata simile sostituzione, essi varranno agli effetti delle previste esenzioni tributarie e saranno accettati, in luogo dei corrispondenti titoli definitivi, sia per depositi cauzionali e rinvestimenti di capitali, sia per ottenere eventuali anticipazioni bancarie.

Art. 6.

Il trasferimento dei titoli provvisori si opera mediante semplice tradizione, ed i titoli stessi rimangono a rischio e pericolo dei possessori, non essendo consentita alcuna procedura di ammortamento, nè ammesso rilascio di duplicati o di titoli equivalenti, nei casi di smarrimento, distruzione o sottrazione di essi.

Parimenti, nei riguardi dei detti titoli, nessuna efficacia potranno avere atti di sequestro, impedimento od opposizione, che, per qualsiasi motivo, siano notificati alla Direzione generale del debito pubblico ed alle Sezioni di tesoreria provinciale, salvo il caso di cui al terzo comma dell'art. 71 del regolamento generale sul debito pubblico.

Art. 7.

All'atto della consegna dei titoli provvisori del nuovo prestito, l'istituto od ente consorziato emittente dovrà munire, a tergo, i titoli stessi e le relative matrici, del proprio bollo a calendario ad umido, con inchiostro nero indelebile.

Le matrici staccate dai titoli, ordinate secondo la numerazione progressiva per taglio, saranno restituite, dall'istituto od ente consorziato, alla competente Sezione di tesoreria provinciale, per il successivo invio alla Direzione generale del debito pubblico.

Art. 8.

Il capitale nominale dei titoli del nuovo prestito non potrà, comunque, essere inferiore a quello dei titoli versati in sottoscrizione, qualora trattisi di buoni del Tesoro vincolati a favore di terzi.

Art. 9.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione delle ricevute rilasciate dalle Sezioni di tesoreria provinciale, a norma dell'art. 8 del provvedimento autorizzante la emissione del nuovo prestito, e degli articoli 2 e 3 del presente decreto, è consentita la procedura di ammortamento, ai termini del regolamento generale sul debito pubblico.

TITOLO II.

Titoli definitivi del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %

Art. 10.

I titoli del Prestito della Ricostruzione - Redimibile 3,50 %, autorizzato col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 26 ottobre 1946, n. 262, saranno distinti in serie di un miliardo di lire di capitale nominale ciascuna.

I titoli di ciascuna serie potranno essere al portatore e nominativi.

I titoli al portatore, con numerazione ordinale progressiva per serie, saranno del taglio di L. 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000 e 1.000.000, corrispondenti, rispettivamente, ad una, due, cinque, dieci, venti, cinquanta, cento, cinquecento, e mille cartelle unitarie.

I titoli nominativi, con propria numerazione progressiva, per serie, potranno essere di L. 1000 e di qualunque multiplo di tale somma, entro il limite massimo del valore della serie cui appartengono.

Salva contraria volontà degli aventi diritto, i titoli al nome di persone fisiche capaci e liberi da vincoli, saranno rilasciati nel taglio stabilito per i titoli al portatore, con una serie di cedole per il pagamento al portatore delle rate semestrali di interessi.

Art. 11

I titoli provvisori saranno commutati, alla data che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, con i titoli definitivi del nuovo prestito, normalmente con tagli corrispondenti, fatta eccezione per i titoli definitivi del valore nominale di L. 500.000 e L. 1.000.000 in confronto dei quali occorrerà presentare più titoli provvisori.

La consegna dei titoli definitivi sarà effettuata, in base alla presentazione di quelli provvisori, presso qualunque Sezione di tesoreria provinciale, anche diversa da quella emittente.

Parimenti, le ricevute di Tesoreria, rilasciate all'atto del versamento di buoni del Tesoro ordinari all'ordine e di quelli poliennali, saranno commutate con i titoli definitivi del nuovo prestito, normalmente presso la stessa Tesoreria che ebbe ad emetterle, su presentazione da parte dell'intestatario di esse.

Potranno, invece, su richiesta degli aventi diritto, rivolta alle competenti Amministrazioni centrali, essere commutate anche con titoli provvisori al portatore del nuovo prestito, prima dell'inizio della consegna di quelli definitivi, le ricevute rilasciate in corrispondenza di buoni ordinari all'ordine che siano scaduti nel frattempo, nonchè le ricevute rilasciate ai termini dei precenti articoli 2 e 3, riferentisi a buoni poliennali al portatore, pei quali risultino già espletati gli adempimenti in corso, ovvero a buoni poliennali al portatore e nominativi dei quali possa effettuarsi il pagamento.

Art. 12

Il sorteggio dei titoli, agli effetti dell'ammortamento del prestito, sarà eseguito per serie intere, il 15 novembre di ogni anno, e, occorrendo, nei giorni successivi, a principiare dal 1949, con le modalità ed entro il limite di capitale nominale risultante dal piano di ammortamento, da determinarsi con successivo decreto Ministeriale.

I titoli appartenenti alle serie sorteggiate saranno rimborsabili dal primo giorno dell'anno successivo a quello del sorteggio e cesseranno di fruttare interesse dopo il quinto anno posteriore alla data della estrazione. Tuttavia, dall'importo dei titoli estratti, presentati per il rimborso entro il quinquennio anzidetto, sarà dedotto l'ammontare delle cedole eventualmente non annesse ai titoli medesimi, relative a scadenze successive alla data di presentazione.

Art. 13.

Le cedole al portatore dei titoli del Prestito della Ricostruzione Redimibile 3,50 %, saranno ricevute in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

TITOLO III
Spedizione dei titoli provvisori e definitivi e di quelli versati in sottoscrizione

Art. 14.

I titoli provvisori del nuovo prestito, nonchè quelli definitivi, saranno spediti in franchigia, dall'Istituto Poligrafico dello Stato alle Sezioni di tesoreria provinciale, le quali, con l'intervento del loro capo, e del capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o dei legittimi rappresentanti dell'uno e dell'altro, provvederanno a ritirare dall'ufficio postale i relativi pieghi, con la osservanza delle modalità in vigore e previo accertamento della perfetta integrità e regolarità esteriore dell'involucro.

I pieghi contenenti i titoli provvisori, ovvero quelli definitivi del nuovo prestito, esteriormente regolari, ritirati dall'ufficio postale, saranno aperti e riscontrati nei locali della Sezione di tesoreria provinciale, alla presenza del rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, con l'osservanza di tutti gli adempimenti prescritti per il ricevimento e l'assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico.

Qualora, invece, si riscontri sui pieghi qualsiasi segno di manomissione o di alterazione dell'involucro o dei suggelli, oppure non corrisponda il peso a quello indicato sull'involucro, il capo della Sezione di tesoreria provinciale e il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o i loro legittimi rappresentanti, si asterranno dal ritirare i pieghi e procederanno, immediatamente, di regola nella sede dell'ufficio postale, in contraddittorio col capo di quest'ultimo, o di un legittimo rappresentante di lui, all'apertura dei pieghi e alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Se il contenuto risulti manchevole, sarà compilato processo verbale, in quattro esemplari, dei quali, a cura dell'Ufficio provinciale del tesoro, e con particolareggiata relazione, uno sarà inviato all'Istituto Poligrafico dello Stato, il secondo alla Direzione generale del debito pubblico, il terzo esemplare sarà trattenuto dall'ufficio postale e il quarto dalla Tesoreria provinciale. L'Ufficio provinciale del tesoro e la Tesoreria provinciale informeranno, rispettivamente, la Direzione generale del tesoro e l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia e la Tesoreria provinciale darà, inoltre, notizia, con telegramma, all'Istituto Poligrafico dello Stato, delle manchevolezze riscontrate.

Art. 15.

Le Sezioni di Tesoreria provinciale, a titolo di prima dotazione, effettueranno la consegna dei titoli provvisori, ricevuti ai termini del precedente art. 14 agli istituti di credito ed enti partecipanti al Consorzio bancario di collocamento del nuovo prestito, nel quantitativo che sarà indicato, per taglio e per ognuno degli enti ed istituti stessi, dall'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, che presiede il Consorzio medesimo.

Ulteriori consegne saranno effettuate, a titolo di parziale reintegrazione della scorta iniziale di titoli provvisori, nei confronti dei consorziati, che dimostreranno di aver collocato almeno i due terzi della prima dotazione.

In corrispondenza del capitale nominale dei titoli provvisori del Prestito della Ricostruzione, che di volta in volta gli istituti od enti consorziati preleveranno presso le competenti Sezioni di tesoreria provinciale, sarà sottoscritta adeguata ricevuta di deposito.

Soltanto in caso di eccezionali, comprovate difficoltà, ed allo scopo di agevolare il collocamento del prestito presso enti periferici a ciò autorizzati, sarà consentito che la fornitura dei titoli provvisori avvenga mediante spedizione alle filiali della Banca di Italia, con sede fuori del capoluogo di provincia, presso le quali potranno eseguire prelevamenti gli enti anzidetti, sempreché non abbiano rappresentanza nel capoluogo di provincia.

La spedizione sarà effettuata, previo parere favorevole dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, dalla Sezione di tesoreria provinciale, con le modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 16.

Alla confezione dei pieghi, contenenti titoli provvisori del nuovo prestito, eventualmente da spedirsi ai termini dell'ultimo comma del precedente art. 15 dovrà assistere il capo dell'Ufficio provinciale del tesoro, o il di lui legittimo rappresentante il quale, accertata la quantità, distintamente per ciascun taglio, dei titoli da spedire, apporrà, sulle linee di chiusura dei pieghi, il sigillo a ceralacca in uso per i servizi del Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti, intercalandolo col sigillo della Sezione di tesoreria provinciale

Della operazione sarà redatto processo verbale in quattro esemplari, dei quali uno sarà trattenuto dalla Sezione di tesoreria provinciale mittente, il secondo sarà inviato con lo stesso piego all'ente destinatario, e gli altri due saranno ritirati dal predetto rappresentante dell'Ufficio provinciale del tesoro, il quale ne tratterrà uno e spedirà l'altro, in giornata, all'Ufficio del registro, ove ha sede la filiale della Banca d'Italia destinataria.

Art. 17.

Al ritiro, presso l'ufficio postale, dei pieghi considerati nel precedente art. 16 provvederanno direttamente le filiali della Banca d'Italia, con l'intervento del titolare o del reggente dell'Ufficio del registro.

I pieghi esteriormente regolari saranno ritirati ed aperti nei locali della filiale destinataria, alla presenza del titolare o reggente dell'Ufficio del registro, quale rappresentante governativo, e ne sarà fatta la ricognizione del contenuto.

Qualora, invece, i pieghi presentino traccia di manomissione nell'involucro o nei suggelli, oppure non corrispondano al peso indicato sui pieghi stessi, l'ente destinatario si asterrà dal ritirarli e, in contraddittorio col rappresentante dell'Amministrazione postale, e con l'intervento del titolare o del reggente dell'Ufficio del registro, sarà provveduto alla apertura dei pieghi ed alla ricognizione del contenuto, in confronto dei relativi elenchi descrittivi.

Ove sia riscontrata qualche discordanza nella quantità, nel taglio o nelle caratteristiche dei titoli provvisori contenuti nei pieghi, in conformità dei verbali di cui al precedente art. 16, si provvederà, seduta stante, alla compilazione di apposito processo verbale in cinque esemplari. Uno di essi sarà trattenuto dall'ente destinatario, uno dall'ufficio postale e gli altri tre saranno ritirati dal rappresentante dell'Ufficio del registro, il quale ne tratterrà uno e spedirà gli altri due, in giornata, all'Ufficio provinciale del tesoro. L'Ufficio provinciale del tesoro trasmetterà un esemplare di detto processo verbale, insieme con quello redatto all'atto della confezione del corrispondente piego, alla Direzione generale del debito pubblico, dandone notizia telegrafica alla Direzione generale del tesoro, e rimetterà l'altro esemplare alla locale Sezione di tesoreria provinciale, che curerà d'informarne la Amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 18.

Per le spedizioni di titoli provvisori da una ad altra delle filiali della Banca d'Italia, e dalle filiali della Banca d'Italia agli istituti ed enti consorziati periferici, che eventualmente occorresse effettuare, in franchigia e su parere favorevole dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia, saranno osservate modalità analoghe a quelle indicate nei precedenti articoli.

Art. 19.

I buoni del Tesoro ordinari e poliennali, al portatore, accettati in sottoscrizione, dovranno essere, alla presenza del sottoscrittore, annullati con perforazione e con applicazione del bollo con inchiostro oleoso indelebile, recante la denominazione dell'ente od istituto di credito autorizzato a ricevere la sottoscrizione.

Detti titoli, singolarmente descritti per specie di prestito, in appositi elenchi, saranno resi, unitamente agli elenchi stessi, debitamente firmati dall'ente od istituto consorziato, alla competente Sezione di tesoreria provinciale, effettuando all'uopo, qualora occorrano, le relative spedizioni in franchigia postale, a mente dell'ultimo comma dell'art. 13 del provvedimento autorizzativo del prestito.

Le Sezioni di tesoreria provinciale, muniti delle rispettive contromatrici i buoni del tesoro poliennali da esse emessi, e provveduto ad unire a tutti i buoni ordinari le corrispondenti contromatrici, comprenderanno i titoli medesimi ed i relativi elenchi descrittivi nella contabilità della sottoscrizione, da inviarsi alle competenti Amministrazioni centrali.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1946

Il Ministro per il tesoro
BERTONE

Il Ministro per le finanze
SCOCCIMARRO

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1946
Registro n. 11 *Tesoro, foglio n.* 287 — GRIMALDI

(3805)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Esito del ricorso presentato da Verticchio Giulio avverso alla sua iscrizione nell'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 145 del 2 luglio 1946.

COMMISSIONE PER L'ESAME DEI RICORSI DEI CONFIDENTI DELL'O.V.R.A.

N. 12 decisioni N. 157 Registro di ricorsi

L'anno 1946, il giorno 24 del mese di ottobre, la Commissione per la decisione dei ricorsi dei confidenti dell'O.V.R.A. composta dei signori: dott. Cataldi Tommaso, presidente; dott. Polistena Ferdinando, membro; dott. Sciaudone Angelo, membro; con l'assistenza del segretario dott. Curcio Donato, ha preso in esame il ricorso presentato dal signor Verticchio Giulio di N. N., nato a Roma l'11 novembre 1897, e quivi domiciliato in via dei Villini n. 4, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, per ottenere la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946.

Ha quindi adottato la seguente decisione:

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Visto ed applicato l'art. 2, primo capoverso del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 424, accoglie il ricorso presentato da Verticchio Giulio e dispone la cancellazione del suo nome dall'elenco dei confidenti dell'O.V.R.A., pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 2 luglio 1946.

Roma, addì 24 ottobre 1946

La Commissione
T CATALDI A. SCIAUDONE F. POLISTENA

Il segretario: D. CURCIO

(3600)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 ottobre 1946, è stata trasferita, dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, una zona di mq. 1428, sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto, appartenente al mappale 37 del foglio 10 del predetto Comune, ritenuta non più utilizzabile per i pubblici usi marittimi.

(3643)

Trasferimento dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Bordighera.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze, in data 23 ottobre 1946, è stata trasferita, dal Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 2.342,26 sulla quale sorge il fabbricato del Kursaal nella spiaggia del comune di Bordighera, non ritenuta più utilizzabile per i pubblici usi marittimi.

(3642)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 13 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Montazzoli (Chieti), di un mutuo di L. 490.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3613)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 12 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Cianciana (Agrigento), di un mutuo di L. 750.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3614)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Raffadali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale del 12 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Raffadali (Agrigento), di un mutuo di L. 1.040.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3615)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte dell'esame di concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13° - gruppo C)

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 23 dicembre 1939, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1940, registro n. 5, foglio n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 22 marzo 1940, con il quale è stato bandito un concorso per esami a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine di questo Ministero;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 2 luglio 1946, pagina 1592, con il quale questo Ministero ha dato notizia della riattivazione del concorso sopradetto, a suo tempo non condotto a termine per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Decreta:

Le prove scritte dell'esame di concorso a 14 posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*), bandito con il sopra accennato decreto Ministeriale 23 dicembre 1939, avranno luogo nei giorni 25 e 26 novembre corrente ed inizio alle ore 9, nel Palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 15 novembre 1946

Il Ministro: SEGNI

(3777)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.